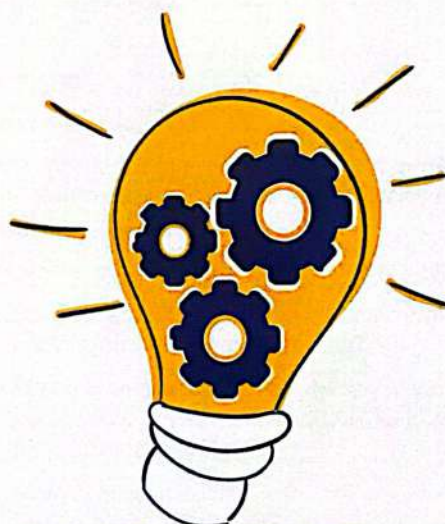


A.P.S. OFFICINA GIOVANI

STATUTO



OFFICINA GIOVANI
"l'educazione è cosa di cuore"

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1) È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla Legge, con sede in Manduria (TA) alla Via G. Salvemini n. 41, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "A.P.S. OFFICINA GIOVANI", in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. e, in ogni caso, alle disposizioni normative in materia vigenti. L'Associazione, ove previsto, ricomprende nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale, deliberato dall'Assemblea, non determina modificazione statutaria ma soltanto l'eventuale comunicazione ai competenti Enti, Organi e Autorità.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) L'Associazione "A.P.S. OFFICINA GIOVANI" (per brevità "Associazione") non ha scopo di lucro e si ispira ai principi di democraticità, non discriminazione, pari opportunità, eguaglianza e gratuità.

Finalità e attività

Art. 3) L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e in particolare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 08.11.2000 n. 328 e ss. mm., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 05.02.1992 n. 104 e alla L. 22.06.2016 n. 112 e ss. mm.;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28.03.2003 n. 53 e ss. mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss. mm.;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della L. 06.06.2016 n. 106;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19.08.2016 n. 166 e ss. mm., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco secondo la normativa vigente in materia;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Condividendo pure i principi della giustizia riparativa, l'Associazione si propone di attivare processi educativi e di riparazione per giovani in situazioni di devianza e di rischio, favorendone il reinserimento positivo nella comunità, nonché di promuovere azioni e percorsi di responsabilizzazione e mediazione penale anche in ambito minorile.

L'Associazione si propone di essere luogo di produzione culturale continua e aperta alla creatività, sia individuale sia di gruppo, luogo ideale di inclusione, di cittadinanza attiva e di promozione della legalità, di educazione al bello

e all'arte, di ricerca e di socializzazione, oltreché di crescita, fattore di progresso umano e occasione di approvvigionamento formativo attraverso la partecipazione ai laboratori didattici ed eventi.

L'Associazione si prefigge di incentivare la cultura, in tutte le sue forme, la creatività e le relative attitudini, gli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale nonché l'accesso alla conoscenza e al sapere.

L'Associazione intende favorire la conservazione, promozione e valorizzazione delle risorse umane, artistiche e culturali del proprio territorio e non, di incentivare la conoscenza, conservazione, tutela, riscoperta e valorizzazione dei beni comuni. A tal fine si prefigge di promuovere azioni, iniziative e servizi, creazione e gestione di portali web, di proporre eventi, tour, mostre, seminari, convegni nel settore della cultura, del turismo, dell'arte, dello sport e dello spettacolo, di favorire laboratori di comunicazione, pure audiovisiva, di web radio e di web TV, e progetti multimediali a carattere educativo e formativo.

Art. 4) In ossequio al presente Statuto, l'Associazione realizza i propri scopi con le attività di seguito – in via indicativa e non esaustiva – indicate:

- favorire lo sviluppo di itinerari per un turismo culturale, valorizzando le risorse artistiche, ambientali ed agrituristiche del territorio;
- promuovere, divulgare anche in modo propositivo, con trasparenza, professionalità e lealtà il dibattito critico sui beni culturali;
- istituire servizi di assistenza culturale e di ospitalità all'interno di siti archeologici e museali tramite vari strumenti (ivi comprese guide, cataloghi, visite guidate, supporti audiovisivi, visite didattiche su prenotazione);
- gestire, pure a seguito di convenzioni con Enti, immobili e strutture per il conseguimento di finalità di utilità sociale, quali ad esempio musei, centri didattici, fattorie didattiche, boschi didattici, centri informativi e simili;
- promuovere azioni di riqualificazione di sistemi museali e contenitori culturali;
- favorire la valorizzazione culturale e la fruizione delle aree marginali e rurali facilitando il recupero di siti e immobili di maggior pregio storico-architettonico;
- organizzare campi di studio per la conoscenza del patrimonio archeologico, monumentale, artistico e ambientale;
- favorire iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei beni culturali e ambientali;
- istituire corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento delle diverse professionalità inerenti gli scopi associativi;
- recuperare e promuovere le tradizioni, antichi mestieri, beni rurali e patrimoni di interesse artistico, architettonico e archeologico, pure attraverso la gestione di masserie didattiche;
- favorire e organizzare manifestazioni culturali, artistiche, musicali, anche nei siti archeologici e architettonici.

Nel rispetto dello Statuto l'Associazione, in ogni caso, promuove, favorisce, diffonde, progetta, realizza, svolge e cura qualsiasi altra attività e/o iniziativa che si propone, direttamente e/o indirettamente, il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 5) Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

Nel rispetto della normativa in materia vigente, per la esecuzione e il compimento delle proprie finalità l'Associazione si propone la collaborazione – compresa la compartecipazione, la co-programmazione, la co-progettazione, l'accreditamento e il partenariato – con ogni genere e/o specie di Ente e/o Organo e/o Autorità e/o Istituzione (pure accademica, universitaria e scolastica di ogni ordine e grado nonché di educazione, di formazione, di specializzazione, di perfezionamento, di aggiornamento, di certificazione, di studio, di ricerca, di analisi, di sperimentazione) e/o Impresa e/o Fondazione e/o Associazione e con ogni altro genere e/o specie di Ente, pubblico e/o privato, oltreché con persone fisiche e giuridiche in genere, che forniscono qualsiasi attività, iniziativa, soluzione, pratica, opera, percorso, supporto, metodo, strumento e canale ritenuto necessario e/o utile e/o opportuno e/o idoneo e/o adeguato al raggiungimento delle finalità associative, pur mantenendo sempre la propria autonomia e indipendenza.

Garantendo la propria autonomia e indipendenza, l'Associazione può aderire anche ad altri Organismi, tra cui le reti associative, di cui ne condivide gli ideali e gli scopi.

Art. 6) Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione può esercitare anche attività diverse rispetto a quelle di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in ossequio allo stesso D. Lgs. n. 117/2017 e, comunque, alla normativa in materia vigente. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di tali attività.

L'Associazione può finanziare le proprie attività di interesse generale con iniziative e campagne di raccolta fondi, pure attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità al D. Lgs. n. 117/2017 e alla normativa in materia vigente.

Soci

Art. 7) Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, condividendone gli ideali e gli scopi e impegnandosi nella realizzazione delle attività di interesse generale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci.

Il numero dei soci è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere ammessi come soci altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il mantenimento della qualità di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio non è trasmissibile, neanche in caso di morte.

Art. 8) La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione. Comunicata all'interessato, l'ammissione viene annotata nel libro dei soci. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso.

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9) Ogni socio ha il diritto-dovere di:

- rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le determinazioni degli organi sociali;
- favorire e contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- partecipare alla Assemblea degli soci con diritto di voto attivo e passivo;
- partecipare alla vita associativa nonché alla determinazione e alla esecuzione delle scelte e degli indirizzi operativi dell'Associazione;
- versare annualmente la quota associativa.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Perdita della qualità di socio

Art. 10) La qualità di socio si perde per recesso, prolungata e ingiustificata inosservanza ai doveri di cui all'art. 9), per comportamento contrario allo spirito, agli ideali e alle finalità dell'Associazione, per comportamento irrispettoso verso l'Associazione e verso gli altri soci, per gravi motivi oltreché per decesso.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno otto giorni. Il recesso ha efficacia immediata, fermo restando il versamento della quota associativa dell'anno corrente.

In caso di comportamento che rechi danno e/o pregiudizio all'Associazione da parte di un socio, il Consiglio Direttivo deve intervenire e deve, se necessario, applicare le seguenti sanzioni con provvedimento motivato: richiamo, diffida ed esclusione dall'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione scritta del provvedimento all'interessato. Contro il provvedimento di esclusione il socio interessato ha sessanta giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che deve deliberare, con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato, entro e non oltre sessanta giorni dallo stesso ricorso.

La perdita della qualità di socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Associazione.

Per qualsiasi motivo determinata, la perdita della qualità di socio non dà diritto ad alcuna pretesa nei confronti dell'Associazione, né alla restituzione di quanto versato all'Associazione per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causale e né all'assegnazione di parte delle risorse economiche dell'Associazione stessa.

Volontari

Art. 11) L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla medesima Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, resa come per Legge, purché non superino l'importo di dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Sostenitori

Art. 12) Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali e gli scopi, danno un contributo economico libero e volontario all'Associazione.

I sostenitori hanno il diritto ad essere informati delle iniziative dell'Associazione.

Lavoratori

Art. 13) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero dei soci, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato dei soci o delle persone aderenti agli enti associati.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 14) Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo;
 - d) il Revisore legale dei conti.
- Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 15) L'Assemblea è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione. All'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Essa è convocata dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno e la presiede.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria. Essa viene convocata in via straordinaria quando il Presidente ne ravvisa la necessità e/o l'opportunità, quando viene richiesta dal Consiglio Direttivo, quando viene formulata richiesta motivata da almeno un decimo dei soci oltretutto nei casi previsti dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza mediante lettera raccomandata a/r oppure via p.e.c. oppure con consegna a mani e sottoscritta dal destinatario oppure, in ogni caso, mediante qualsiasi altro mezzo che consente di avere la prova della avvenuta e certa ricezione da parte del socio. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo di svolgimento della adunanza nonché l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio farsi rappresentare solo da altro socio, conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.

Art. 16) L'Assemblea viene convocata per:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti; ; -
- nominare e revocare l'Organo di controllo;
- nominare e revocare il Revisore legale dei conti, nei casi stabiliti dalla normativa in materia vigente;
- approvare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce, il bilancio di esercizio previamente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla esclusione dei soci;
- ratificare le determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il Regolamento interno dell'Associazione;
- definire il programma annuale dell'Associazione;
- deliberare sulle modificazioni e sulle integrazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- deliberare su qualsiasi argomento proposto dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- trattare e deliberare su qualsivoglia altro argomento ad essa demandato dall'atto costitutivo, dal presente Statuto e dalle disposizioni normative in materia vigenti.

Art. 17) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei soci.

Si può intervenire nell'adunanza assembleare anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Sono valide le determinazioni approvate con un numero di voti pari alla maggioranza dei presenti. Se non può deliberare per mancanza del numero legale, l'Assemblea in seconda convocazione delibera, in un giorno successivo a quello della prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea non può deliberare se non consta che tutti i soci siano stati ad essa convocati.

I verbali dell'adunanza, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono raccolti e custoditi nell'apposito libro.

Le deliberazioni, adottate in conformità al presente Statuto e alle disposizioni normative in materia vigenti, sono immediatamente esecutive e vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 18) Per eventuali modificazioni e/o integrazioni al presente Statuto, l'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente oppure su istanza motivata da parte di almeno tre quarti dei soci.

Le modificazioni e/o integrazioni devono essere deliberate dall'Assemblea validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e per la estinzione dell'Associazione nonché per la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Consiglio Direttivo

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

Art. 20) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione la cui competenza non sia dal presente Statuto e dalla normativa in materia vigente di esclusiva spettanza dell'Assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Direttivo compete:

- nominare fra i propri componenti il Presidente;
- nominare fra i propri componenti il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; - formulare il programma annuale delle attività associative sulla base delle linee definite dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalla normativa in materia vigente, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
- curare la tenuta del registro dei volontari;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio annuale;
- predisporre il Regolamento interno dell'Associazione da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
- gestire i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione oppure ad essa affidati;
- trattare e deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato dal presente Statuto e dalle disposizioni normative in materia vigenti.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, che ne fissa l'ordine del giorno e lo presiede. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

Si può intervenire nell'adunanza del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Presidente

Art. 22) Il Presidente ha la rappresentanza legale, pure in giudizio, dell'Associazione e ne sottoscrive gli atti. Compie pure tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Resta in carica tre anni e cessa dall'incarico per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per revoca adottata, per gravi motivi, dall'Assemblea con deliberazione a maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi è impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario e il Tesoriere

Art. 23) Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti, su proposta del Presidente.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle adunanze assembleari e delle adunanze del Consiglio Direttivo nonché la cura dei relativi libri, l'organizzazione e il coordinamento della struttura associativa, la raccolta e la conservazione di tutti gli atti e i documenti dell'Associazione.

Al Tesoriere compete di tenere e di aggiornare i libri e gli atti contabili e di redigere il bilancio sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere custodisce le risorse economiche dell'Associazione e ne cura la gestione contabile.

Al Segretario possono assegnarsi anche le funzioni di Tesoriere.

L'Organo di controllo

Art. 24) L'Organo di controllo è nominato, anche in composizione monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 Cod. Civ., deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, Cod. Civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni normative in materia vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, pure individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisore legale dei conti

Art. 25) Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Patrimonio, risorse economiche, esercizio sociale e bilancio

Art. 26) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, pure indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Annotate in un apposito registro, le risorse economiche dell'Associazione, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, sono costituite – a titolo indicativo e non esaustivo – da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché da attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e dei criteri di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative.

Art. 27) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio d'esercizio è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni normative in materia vigenti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 28) Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale, che viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale a cui si riferisce.

Art. 29) La quota associativa non è trasmissibile, non è trasferibile, non è rimborsabile e non è rivalutabile.

Libri sociali

Art. 30) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Pubblicità e trasparenza

Art. 31) Il Consiglio Direttivo assicura la pubblicità e la trasparenza degli atti e dei documenti dell'Associazione, con particolare riferimento ai libri sociali.

Su istanza motivata indirizzata al Presidente, i soci possono accedere agli atti e ai documenti dell'Associazione, ivi compresi i libri sociali. Il Presidente decide sulla richiesta entro dieci giorni.

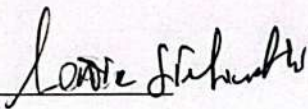
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Art. 32) In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 e della normativa in materia vigente.

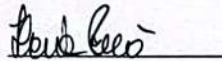
In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie e nel rispetto della normativa in materia vigente.

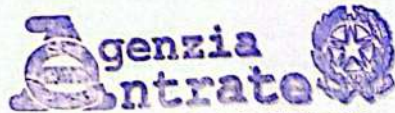
Norma finale

Art. 33) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto applicabili, alle disposizioni normative vigenti.









Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto

Atto registrato il 11/3/2026 serie 3 al n° 264

imposte liquidate per € 200,00 per n° 1 ann



IL FUNZIONARIO
Marcello ABREGGIA
Delega del Direttore Provinciale